

CAPITOLATO SPECIALE
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

DEPUTAZIONE TEATRALE TEATRO MARRUCINO
VIA C. DE LOLLIS, 10
66100 CHIETI
P.IVA 00098000698

Lotto 2

EFFETTO CONTRATTO : ORE 24:00 DEL 31.10.2016
SCADENZA CONTRATTO: ORE 24:00 DEL 31.10.2019

INDICE

DEFINIZIONI

MASSIMALI, FRANCHIGIE, ASSICURATI, EFFICACIA

CONDIZIONI NORMATIVE

- ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI
- ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO
- ART. 4 REGOLAZIONE PREMIO
- ART. 5 RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 7 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 8 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
- ART. 9 OBBLIGHI DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 10 ONERI FISCALI
- ART. 11 FORO COMPETENTE
- ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

CONDIZIONI DI GARANZIA

- ART. 14 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 15 CLAUSOLA CLAIMS MADE
- ART. 16 PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI
- ART. 17 PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE
- ART. 18 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
- ART. 19 COPERTURA SOSTITUTI
- ART. 20 LIMITI DI INDENNIZZO
- ART. 21 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
- ART. 22 ESTENSIONE TERRITORIALE
- ART. 23 DANNI IN SERIE
- ART. 24 GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO — SPESE LEGALI
- ART. 25 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHIO GUERRA E TERRORISMO

DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

SOCIETÀ	la Compagnia assicuratrice
CONTRAENTE	LA DEPUTAZIONE TEATRALE TEATRO MARRUCINO
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica la cui interesse è coperto con il contratto
APPALTATORE	il soggetto al quale l'Assicurato cede l'esecuzione di lavori
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta alla Società
SINISTRO	la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali per la quale è prestata l'assicurazione
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del Contraente/Assicurato
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE	la massima esposizione della Compagnia per ogni Sinistro
ATTO ILLECITO	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Dipendente o Amministratore nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente
PERIODO DI VALIDITA'	La durata dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell'assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattività della garanzia)

DIPENDENTE	<p>Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendente dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro – INAIL e non INAIL; - Rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del contraente stesso.
AMMINISTRATORE	<p>Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.</p>
DIPENDENTE LEGALE	<p>Qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'articolo 3 ultimo comma RD. L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forenze) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.</p>
DIPENDENTE TECNICO	<p>Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile unico del procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile unico del progetto, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore.</p>
COMUNICAZIONI	<p>per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione</p>
DANNI PATRIMONIALI	<p>il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.</p>

SCHEDA DI COPERTURA

MASSIMALE

Massimale per ciascun sinistro € 1.000.000,00
Massimale in aggregato annuo € 2.500.000,00

FRANCHIGIA

Franchigia per sinistro € 5.000,00

PERIODO DI EFFICACIA

DATA DI RETROATTIVITA' Illimitata

POSTUMA

Anni tre dalla data di cessazione della polizza
Anni tre per assicurati cessati

RETRIBUZIONI ANNUE

Euro 537.824,21

CONDIZIONI NORMATIVE

ART.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

ART.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Resta inteso che qualsiasi assicurazione fornita dalla presente polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

ART.3 – DURATA DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il presente contratto ha la durata di anni tre con effetto dalle ore 24:00 del 31.10.2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31.10.2019. Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 31 ottobre di ogni anno.

Si conviene tuttavia che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno **150** (centocinquanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale. La prima scadenza annuale è quella del 31.10.2017.

È facoltà della Contraente chiedere alla Società, la quale si impegna a concedere senza opporre eccezione alcuna, con comunicazione da inviare entro **30** (trenta) giorni dalla scadenza naturale del contratto, una proroga del contratto, alle medesime condizioni tecnico-economiche, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di espletare tutte le procedure di una nuova gara.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale del premio ed il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **30**(trenta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, incluso la prima rata di premio, la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamate.

ART.4 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

ART. 5 - RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART.6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

ART.8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente / l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo e-mail, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza, entro 30 giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

ART.9 - OBBLIGHI DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 30 (trenta) giorni di ogni scadenza annuale, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente tutti i dati afferenti l'andamento del rischio riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, allegando un file excel con l'elenco di tutti i sinistri incluso le seguenti informazioni:

- numero di sinistro;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- tipologia di evento;
- importo liquidato o riservato;
- stato della pratica (aperto, senza seguito, vertenza).

Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall'Amministrazione contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (RESPONSABILITÀ CIVILE VICARIA DEL CONTRAENTE)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un Atto illecito compiuto da uno o più Dipendenti o Amministratori del Contraente nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del Contraente, siccome determinate dalla vigente normativa.

La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dal Contraente/Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti o Amministratori responsabili per colpa grave.

ART. 15 - CLAUSOLA "CLAIMS MADE" – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui il comportamento colposo che ha provocato il sinistro sia stato posto in essere (periodo di retroattività illimitata), a condizione che tali richieste non siano state ancora presentate alla Contraente.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto.

Nell'eventualità in cui un Dipendente / Amministratore cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa o dalla rimozione della carica di amministratore, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di tre anni a partire dalla data di cessazione dal servizio.

L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei tre anni successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, compreso il periodo di retroattività. Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

ART. 16 - PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

ART. 17 - PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo anno assicurativo nei limiti del

Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

ART. 18 - ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA

ART. 19 - COPERTURA SOSTITUTI

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'*Assicurato*, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del *Premio* relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'*Assicurato* sostituito.

ART. 20 - LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella scheda per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

ART. 21 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. Danni materiali di qualsiasi tipo;
- c. attività svolta dal Dipendente o Amministratore quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- d. atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- e. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f. la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- g. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- l. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005

- m. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- n. gli Assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza;
- o. calunnia, ingiuria diffamazione;
- p. le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del Codice Civile;

nonché per i Danni:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

ART. 22 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di *Dipendenti* consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle *Perdite Patrimoniali* derivanti loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

ART. 23 - DANNI IN SERIE

In caso di *Sinistri* in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

ART. 24 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI

Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta dal danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrare dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati

nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizioni di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

Vertenze davanti al T.A.R.

Fermo quanto considerato al punto che precede, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità davanti al Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato a resistere alla pretesa risarcitoria.

ART. 25 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di *Polizza* o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, *Danno*, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del *Sinistro*:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli *Assicuratori* eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli *Assicuratori* graverà sull'*Assicurato*.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.